

REGIO DECRETO 29 ottobre 1861 , n. 304

Di approvazione di un nuovo regolamento doganale. (061U0304)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regolamento 12 settembre 1860 col quale fu provveduto al riordinamento ed alla unificazione delle Dogane nelle Provincie superiori del Regno;

Veduta la Legge del 4 agosto p. p., per la quale, approvandosi l'istituzione dei depositi con riesportazione nelle Provincie meridionali del Regno, fu coll'articolo 3 autorizzato il Governo a provvedere all'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti doganali ed a quant'altro occorresse allo scopo suddetto;

Considerando che tanto il Regolamento del 12 settembre 1860, quanto la Legge doganale del 19 giugno 1826 vigente nelle Provincie meridionali non corrispondono alle nuove condizioni del Regno;

Visto come la diversita' dei Regolamenti sia di grave ostacolo al rapido e libero procedimento dell'amministrazione e del Commercio;

Considerando come dopo la estensione di una sola tariffa a tutte le Provincie sia necessario pur anche un solo Regolamento doganale per tutto il Regno;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso Regolamento doganale firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Il detto Regolamento avra' vigore dal primo gennaio 1862.

Tutte le precedenti disposizioni contrarie a quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

Art. 3.

I particolari Regolamenti per Genova, Livorno, Ancona e Messina sono mantenuti.

Art. 4.

Il nuovo Regolamento doganale sara' sottoposto all'approvazione del Parlamento alla prossima convocazione.

Art. 5.

Il Ministro delle Finanze e' incaricato di provvedere all'esecuzione del detto Regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addi' 29 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE

Pietro Bastogi.

(Segue il Regolamento che si pubblichera' nel prossimo numero)

Titolo I.

Disposizioni generali.

REGOLAMENTO DOGANALE

(V. il relativo Decreto Reale nella Gazzetta di ieri)

Art. 1.

Il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati formano la linea doganale.

Sono considerati fuori della linea i porti franchi e i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa dichiarati neutrali colla convenzione internazionale del 7 marzo 1861.

Art. 2.

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera di terra, e di cinque chilometri dalla cinta dei porti franchi e dalle sponde dei fiumi e laghi promiscui; sopra tutta la parte italiana del Lago Maggiore; e fino alla distanza di due chilometri dal lido del mare e dalle sponde del lago suddetto il deposito e trasporto delle merci estere sono sottoposti alla vigilanza doganale. Oltrepassata questa zona di vigilanza, le merci possono essere ritenute e trasportate liberamente.

Fino alla distanza di dieci chilometri dal lido verso il mare gli agenti doganali vigilano le navi per le quali vi è sospetto di contrabbando.

Art. 3.

Uffici doganali di differenti ordini sono stabiliti lungo la linea doganale.

Possono essere istituiti Uffici doganali a distanza dalle frontiere di terra, i quali saranno considerati come posti sul confine.

Sono pure considerati come Uffici di confine quelli che il Governo

stabilira' in alcune delle principali stazioni delle strade ferrate.

Sono dogane di primo ordine quelle che hanno deposito di merci che possono essere riesportate all'estero ed hanno facolta' di fare ogni operazione doganale.

Sono di secondo ordine quelle che possono fare ogni specie di operazioni concernenti l'importazione, l'esportazione, il transito, il cabottaggio e la circolazione.

Sono di terzo ordine quelle che hanno facolta' di fare operazioni di esportazione, cabottaggio, circolazione ed importazione limitata.

Sono finalmente dogane di quarto ordine quelle che possono fare operazioni concernenti la esportazione, il cabottaggio e la circolazione d'ogni specie di merci.

Le dogane di ciascun ordine possono essere distinte in classi secondo la loro importanza.

Con Decreti Reali sara' determinato il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e la uscita delle merci, e la specie di quelle che possono essere importate nelle dogane di terzo ordine.

Art. 4.

Le merci non possono traversare di notte la linea doganale, cioe' prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e piu' tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole.

Lungo la linea doganale marittima e' permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono Uffici doganali, ma e' vietata ogni operazione d'imbarco e di sbarco.

A questi divieti puo' esser fatta eccezione con Decreto Reale.

Art. 5.

Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci puo' essere fatta sulla linea doganale senza permesso della dogana e senza l'assistenza dei suoi agenti.

Ogni operazione doganale debbe essere fatta nei luoghi assegnati

dall'Amministrazione.

Prima di compiere le operazioni di scarico o trasbordo, i Capitani non possono ricevere a bordo nuove merci.

Art. 6.

I capitani debbono prima di partire presentare alla dogana per la vidimazione il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo, colla indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.

E' vietato di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permissione scritta della dogana e della Autorita' marittima del porto, la quale non lo da' se non e' provato il pagamento dei diritti doganali e marittimi.

Art. 7.

Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione del proprietario delle merci o del suo rappresentante.

Le forme e le condizioni della dichiarazione saranno indicate appresso.

Art. 8.

Fatta la dichiarazione, si procede alla verifica delle merci ed alle annotazioni sui registri doganali. A tal uopo i colli debbono essere aperti negli Uffici di dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i plichi delle lettere e delle carte descritte nel foglio di via.

Art. 9.

I diritti per la importazione, l'esportazione, il transito, il deposito e la riesportazione sono regolati dalla tariffa. Le spese di bollo, di facchinaggio e quelle degli agenti doganali che vanno a

fare operazioni fuori della dogana sono pagate secondo i particolari regolamenti in vigore.

Il pagamento dei diritti suddetti deve essere fatto in contanti. Quello dei diritti d'importazione puo' essere fatto in cambiali nei casi e nei modi indicati in appresso.

Art. 10.

Le merci che si trasportano da una dogana ad un'altra debbono portare un bollo che ne accerti l'identita', e che si appone ai colli nella forma che sara' prescritta con istruzioni disciplinari.

Le merci sdoganate non sono sottoposte a bollo.

Art. 11.

In prova delle seguite operazioni e' data al proprietario della merce la bolletta che attesta il pagamento del dazio, o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana, o l'adempimento delle condizioni per la esportazione o circolazione delle merci.

La bolletta della dogana e' il solo documento che prova il pagamento del dazio per qualsiasi merce.

Art. 12.

Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, o in contravvenzione, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese a preferenza d'ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto guarentiscono in pari modo il pagamento delle multe e delle spese dovute dai Capitani ed altri conduttori.

Art. 13.

Le merci estere sdoganate sono pareggiate alle nazionali.

Le merci nazionali esportate sono considerate come estere, eccetto i casi di cabottaggio e di circolazione.

Art. 14.

Le Autorita' amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione del presente regolamento.

Art. 15.

Le istruzioni disciplinari per l'esecuzione del presente regolamento saranno approvate con Decreto Reale.

Titolo II.

Dell'importazione e del trasporto delle merci da una dogana ad un'altra.

Art. 16.

Le merci, che si introducono per la via di terra, debbono essere presentate alla piu' vicina dogana di frontiera. Se la dogana e' dentro la linea, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facolta' di riceverle, saranno accompagnate con bolletta di cauzione come quella che si da' per le merci spedite con esenzione di visita, ovvero scortate a spese del conduttore a quella prossima dogana che sia a cio' autorizzata.

Art. 17.

Il Capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e quanto il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il manifesto del carico o dichiarare per iscritto se il bastimento e' vuoto.

La dogana puo' dimandare al Capitano tutti gli altri documenti di bordo.

Il Capitano deve ad ogni richiesta rendere conto delle merci manifestate.

Sotto la denominazione di Capitano di bastimento sono compresi

tutti i conduttori di navi o di barche.

La disposizione dell'articolo precedente per le merci presentate ad una dogana non autorizzata a riceverle si estende anche ai casi di approdo dei bastimenti.

Art. 18.

Nel manifesto del carico si deve indicare il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la specie del carico, la indicazione sommaria delle merci col numero e la qualita' dei colli e le loro marche e cifre numeriche. I numeri dei colli debbono essere ripetuti con parole.

Le merci destinate a un luogo diverso da quello dell'arrivo debbono annotarsi separatamente nel manifesto, il quale deve essere scritto senza correzioni, cancellature od alterazioni e sottoscritto dal Capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto e' restituito e si considera come non presentato.

Art. 19.

Quando il bastimento e' subito ammesso a libera pratica il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.

Arrivando di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando la nave sia messa sotto riserva conforme i regolamenti sanitari in vigore, il Capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanita', i quali del deposto fanno un processo verbale.

Se la nave e' sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'Ufficio di sanita'.

Art. 20.

Per lo sbarco e la consegna delle merci alla dogana deve essere presentata alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

Le merci destinate ad approdare altrove possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettervi sopra le sue guardie ed usare altre cautele quando lo stimi opportuno. Per esse si dara' una bolletta detta lascia-passare.

Art. 21.

La dichiarazione prescritta nell'art. 7 deve farsi nelle dogane di mare entro tre giorni dall'arrivo del bastimento. Presso le dogane della frontiera di terra deve essere fatta appena giunte le merci.

La dogana puo' richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci.

Quando il proprietario o chi lo rappresenta lo richiegga per l'esattezza della dichiarazione, il Capo della dogana puo' permettere che nel suddetto termine di tre giorni sieno sbarcate le merci per visitarle ed estrarne campioni alla presenza di Agenti doganali.

Anche dopo i tre giorni, ma prima che sia pagato il dazio, e' permesso mutare la dichiarazione per cio' che riguarda la destinazione delle merci.

Alla frontiera di terra si puo' chiedere che i colli siano aperti immediatamente e pesati e sia verificato il loro contenuto alla presenza degli agenti doganali, e che il verbale di verificaione accettato e sottoscritto dall'interessato serva di dichiarazione.

Art. 22.

La dichiarazione deve essere fatta in iscritto colla firma del dichiarante. E' permessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso e per tutte quelle sulle quali i diritti da pagarsi non superano venticinque lire.

La dichiarazione scritta dovra' contenere:

- a) Il nome, cognome e domicilio del dichiarante;
- b) Il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;

c) Il numero e la specie dei colli con le loro marche e cifre numeriche;

d) La quantita' e la qualita' delle merci secondo le denominazioni della tariffa, ed il valore delle medesime.

La dichiarazione deve essere scritta senza correzioni, cancellature od alterazioni.

I numeri indicanti le quantita' ed il valore delle merci saranno ripetuti in lettere. Se manca alcuno di tali requisiti, la dichiarazione e' restituita e si considera come non presentata.

Art. 23.

Il rifiuto o il ritardo ad esibire il manifesto, la dichiarazione e gli altri documenti da' diritto alla dogana di fare a rischio e spese del Capitano o del proprietario discaricare le merci e custodirle nei magazzini doganali.

Decorsi due mesi senza che sia fatta la dichiarazione, le merci potranno essere vendute a pubblico incanto a cura dell'Amministrazione nei modi prescritti dai regolamenti.

L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate dovra' essere fatta coll'intervento dell'Autorita' giudiziaria. La somma incassata dopo diffalcati i diritti doganali, le multe e le spese sara' consegnata ai proprietari, ovvero depositata nelle pubbliche casse nel modo che sara' determinato dal Ministero delle Finanze.

Fino a che non ne sia seguita la vendita i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate possono ricuperarle previo il pagamento dei diritti doganali, delle multe e delle spese.

Art. 24.

Le cambiali pel pagamento dei diritti d'entrata (art. 9) possono farsi soltanto per somme maggiori di lire cinquecento e di una scadenza non maggiore di mesi sei.

Le cambiali debbono essere garantite con una rendita inscritta nel gran libro del Debito Pubblico ipotecata a favore dell'Amministrazione delle dogane, o con due firme accreditate presso

gli Uffici doganali.

Con Decreti Reali saranno determinate le condizioni necessarie per tal modo di pagamento, e saranno indicate le dogane nelle quali puo' essere praticato.

Art. 25.

Dopo la verifica delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, e' consegnata ai contribuenti la bolletta di sdoganamento, merce' la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.

Oltre quanto e' compreso nella dichiarazione scritta, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l'ora in cui e' consegnata, la strada che dovra' essere percorsa dalle merci, ed il tempo che dovra' essere impiegato perche' giungano ai limiti della zona di vigilanza o al luogo della loro destinazione, quando questo fosse dentro la zona.

Per le merci non soggette a dazio presentate alla dogana e' data una bolletta che attesta la loro qualita', la quantita' ed il valore.

Art. 26.

Per le merci che si spediscono da una dogana ad un'altra per ulteriori operazioni doganali si deve da una dogana fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'art. 22 indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, sia mediante deposito dei diritti d'entrata, sia mediante cauzione per la somma dei diritti suddetti aumentata del venti per cento.

La dogana, dopo apposti i bolli secondo l'art. 10, da' una bolletta di cauzione, la quale oltre le indicazioni della bolletta di pagamento determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e dal garante.

Art. 27.

La bolletta di cauzione puo' ottenersi senza precedente verifica delle merci, quando i colli sieno formati a macchina in modo da non far temere alterazioni, oppure quando a spese delle persone interessate la dogana vi aggiunga un altro involto oltre il bollo.

La richiesta per la esenzione dalla visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed i numeri dei colli colla formola generica merci da dichiararsi.

In tali casi la cauzione da prestare e' di lire dieci per ogni chilogramma di peso lordo, salvo le modificazioni che potranno esser fatte con Decreto Reale.

Le merci spedite per istrade ferrate possono essere esentate dalla verifica, sempre che siano riposte in appositi carri (vagoni) chiusi a piombo e condotti ad altra dogana con bolletta di cauzione e colla indicazione di merci da dichiararsi.

Gli agenti preposti dal Governo alle strade ferrate dello Stato, e le societa' concessionarie per le altre, sono responsabili della esattezza delle spedizioni.

Art. 28.

Il Ministro delle finanze potra' permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra introdotte per luoghi alpestri sommamente disagiosi siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.

Art. 29.

Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve entro otto giorni dichiarare la loro destinazione.

Se le merci sono state spedite con esenzione di visita, o per mezzo delle strade ferrate nel modo detto negli articoli precedenti, la dichiarazione scritta deve essere presentata fra gli otto giorni per procedere alla verifica delle merci.

Se dalla verifica non risulta irregolarità, la dogana dà un certificato di scarico il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione. Se visitando le merci si trova differenza con quanto è indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo per la sola parte verificata esatta.

Il certificato di scarico può essere dato anche prima della verifica quando i colli spediti con esenzione di visita o per la via ferrata, come sopra è detto, sieno riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza dà diritto alla restituzione del deposito, o allo scioglimento di tutta la cauzione o di parte di essa.

Mancando il certificato le somme depositate si riterranno pel pagamento dei diritti o si procurerà che sia pagata la maggior somma garantita. La restituzione delle somme depositate nella dogana di partenza può essere fatta nella dogana di arrivo.

La dogana di arrivo è considerata in questi casi come dogana di confine.

Titolo III.

Del transito.

Art. 30.

Le norme stabilite per la immissione delle merci estere soggette a dazio e pel trasporto di esse da una dogana all'altra debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra può essere mutata in transito, e la spedizione di transito può essere cambiata in destinazione a consumo o a deposito. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Art. 31.

Quando sia accertata la identità delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, è dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

Le merci di transito potranno per la via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 50 tonnellate.

Titolo IV.

Del deposito e della riesportazione.

Art. 32.

Le merci estere soggette a dazio sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'autorità doganale. Saranno indicate con speciali disposizioni quelle merci che non possano essere ammesse a deposito.

I Municipi e le Società commerciali che volessero stabilire per conto proprio depositi doganali sulla frontiera di mare potranno esservi autorizzati con Decreto Reale che determinerà le condizioni per l'amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.

Art. 33.

La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta in conformità dell'art. 22.

Prima che le merci sieno messe nei magazzini se ne deve verificare la quantità e la qualità, annotandole nei registri doganali.

Per le merci collocate nei magazzini di proprietà privata deve essere data cauzione per i diritti, le multe e le spese.

Art. 34.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana non possono rimanere in deposito oltre due anni, non contando né i mesi né i giorni dell'anno in corso.

Passato questo termine si procederà secondo il disposto nell'art. 23.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Art. 35.

Le merci che sono nel deposito doganale possono essere tutte o in parte esportate all'estero, o trasportate a un altro deposito o a un'altra dogana senza pagamento di dazio, o immesse al consumo col pagamento del dazio.

Art. 36.

Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che possono essere racchiuse in colli saranno bollate.

Il proprietario puo' vigilare sulle merci e colla permissione del Capo della dogana ha facolta' di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza degli agenti doganali.

Il diritto di magazzinaggio secondo la tariffa e' dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Art. 37.

Il proprietario delle merci poste sotto la custodia diretta della dogana puo' avere una ricevuta nella forma che sara' determinata nelle istruzioni. Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle merci fatte in una o piu' volte, e la ricevuta stessa sara' restituita alla dogana quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini. In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Art. 38.

Nei magazzini della dogana dati in affitto e in quelli di proprieta' privata il proprietario o il suo rappresentante ha facolta' di custodire le merci come meglio crede senza ingerenza della dogana.

La proprieta' delle merci per tutto cio' che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese e' presunta di pieno diritto nel

possessore del magazzino fino a che le merci non sieno uscite dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi e seguito dai corrispondenti passaggi da un conto all'altro.

Art. 39.

I magazzini di proprieta' privata nei quali si custodiscono merci estere, che possono essere cambiate con merci nazionali simiglianti, saranno chiusi a due differenti chiavi una delle quali rimarra' presso la dogana. Non si puo' entrare in questi magazzini senza la permissione della dogana e senza l'intervento di agenti doganali.

Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto non potra' piu' godere del deposito nei magazzini di proprieta' privata.

Art. 40.

La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini d'affitto e su quelli di proprieta' privata e puo' fare verificazioni ordinarie ogni tre anni ed altre improvvisi e straordinarie quando lo creda opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie e' a carico dell'Amministrazione. Quella delle straordinarie e' a carico dei negozianti nel solo caso che si verificasse una differenza di qualita' e quantita' con quelle annotate nei registri e che oltrepassasse il limite di tolleranza del cinque per cento.

Art. 41.

Per estrarre le merci dal deposito il proprietario deve fare una nuova dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione. Volendo riesportarle all'estero, la dogana fa la verifica e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.

La riesportazione per via di mare puo' farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 50 tonnellate.

Il diritto di riesportazione (d'ostellaggio) stabilito dalla tariffa doganale si paga qualunque sia la specie del deposito d'onde escono le merci.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione a termini dell'articolo 26.

Titolo V.

Dell'esportazione.

Art. 42.

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione puo' essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

Se sono soggette a dazio d'uscita, dopo fatta la verifica e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale oltre il nome del contribuente e la quantita', qualita' e valore delle merci indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine la bolletta non ha piu' valore. Non si restituiscono i diritti pagati quand'anche la esportazione delle merci non avesse effetto.

Per le merci non soggette a dazio si verifichera' soltanto la specie e si dara' una bolletta sulla quale si indichera' la quantita' e il valore secondo la dichiarazione.

Titolo VI.

Della circolazione e del cabottaggio.

Art. 43.

Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per la via di mare o per quella di fiumi e laghi promiscui conservano la nazionalita', purché non abbiano toccato o traversato territorio straniero.

Il Ministro delle Finanze in casi di necessita' puo' permettere che le merci tocchino o traversino un territorio straniero senza che perdano la nazionalita'.

Art. 44.

Le merci che possono essere racchiuse in colli si debbono bollare. I colli di tessuti debbono essere o formati a macchina in modo da non lasciar temere alterazioni, o assicurati con doppio involto e con bollo come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visita.

Art. 45.

Per la uscita delle merci nazionali spedite in circolazione o cabottaggio si osservano le formalita' prescritte per la esportazione.

Le merci soggette a dazio d'uscita la cui somma superi le lire venticinque debbono essere accompagnate da bolletta di cauzione. Per le altre si da' una bolletta detta lascia passare che indica la qualita', quantita', i numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera da dove debbono uscire e quella dove debbono entrare.

Gli agenti doganali attesteranno sulla bolletta di cauzione e su quella detta lascia passare l'imbarco e la uscita delle merci fuori della linea doganale.

Art. 46.

Quando le merci rientrano nella linea doganale sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta senz'altra formalita'. Se non e' riconosciuta la loro identita', vengono considerate come estere.

Art. 47.

Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori e di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non e' soggetto ad alcuna formalita', quando non abbiano toccato territorio straniero.

Titolo VII.

Particolari disposizioni di vigilanza.

Art. 48.

E' vietato ai bastimenti di qualunque portata carichi di merci di rasentare il lido, di gettare l'ancora e di approdare in luoghi dove non siano Uffici doganali.

I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

Art. 49.

Nei laghi e fiumi promiscui e' proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare le merci fuori dei luoghi suddetti.

Gli agenti doganali possono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno sospetto di contrabbando e scortarle alla prossima dogana.

Nel Lago Maggiore le merci estere che si immettono sia per consumo sia per altra destinazione debbono essere presentate ad una delle due estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione. Sono l'eccezzute quelle trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Art. 50.

Gli agenti doganali nello spazio di 10 chilometri sul mare come e' detto all'art. 2 possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a 50 tonnellate e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

In caso di sospetto possono scortarle alla prossima dogana.

Per bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale, e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci potranno richiedere i documenti di bordo e scortarli alla prossima dogana.

Art. 51.

Quando vi sia sospetto di contrabbando gli agenti doganali possono

visitare le merci estere soggette a dazio le quali sieno depositate o trasportate nella zona di due chilometri lungo il lido del mare e le sponde del Lago Maggiore. Se vi sono prove del contrabbando le merci saranno trasportate alla dogana vicina per procedere secondo le leggi.

Art. 52.

Gli agenti doganali vigileranno nel modo indicato nell'articolo precedente le merci estere soggette a dazio che sono depositate e trasportate nelle zone di vigilanza lungo la frontiera di terra e la cinta dei porti franchi. Pei coloniali ed i tessuti esteri che si vogliono trasportare o mettere in circolazione in queste zone e' necessaria una bolletta di pagamento o una bolletta di circolazione. Sono eccettuate le quantita' destinate ad uso particolare quando il dazio d'entrata per esse non superi lire quindici. L'una o l'altra bolletta deve essere presentata agli agenti doganali ad ogni loro richiesta.

Le bollette di circolazione debbono corrispondere ad una bolletta di pagamento. Questa bolletta deve avere una data non anteriore a un anno ed essere a nome di chi cede, o spedisce le merci in circolazione. La dogana vi annotera' sopra volta per volta le merci spedite.

La bolletta di circolazione conterra' le indicazioni prescritte nell'art. 25, e sara' data dalla dogana piu' vicina al luogo di partenza delle merci. Per le merci che provengono dall'interno del territorio, dove non sono Uffici doganali, sara' data da altra Autorita' finanziaria od amministrativa.

Per i venditori ambulanti nella zona la bolletta di circolazione varra' per giorni quindici.

Art. 53.

Senza speciale permesso del Ministero delle Finanze non si possono nelle dette zone (art. 52) fare depositi di coloniali e di tessuti esteri.

I proprietari o negozianti autorizzati a fare questi depositi debbono conservare le bollette di pagamento a loro nome, e che varranno per un anno.

La quantita' che si trova presso i mercanti al minuto quando non superi lo spaccio ed i bisogni locali non e' considerata come deposito.

Se la dogana non e' posta sulla frontiera e' proibito qualsiasi deposito nello spazio intermedio.

Non sono permessi depositi di merci estere soggette a dazio in quantita' superiori ai bisogni degli abitanti nei territori neutri verso Nizza e Susa.

Art. 54.

Nelle dette zone (art. 52) e' proibito erigere fabbriche di tessuti senza permesso del Ministro delle Finanze il quale determina le cautele opportune e le eccezioni a favore delle piccole industrie.

Art. 55.

I depositi e le fabbriche nelle zone suddette (art. 52) sono poste sotto la particolare vigilanza della dogana vicina. Gli agenti doganali possono di giorno, nelle ore in cui i depositi sono aperti e le fabbriche in attivita' di lavoro, entrare e verificare le merci. In ogni altro tempo e' proibito fare visite e perquisizioni senza intervento della Autorita' giudiziaria.

Art. 56.

Gli Ufficiali di marina e gli agenti sanitari e doganali debbono concorrere a ricuperare e custodire le merci salvate dal naufragio.

Con Reale Decreto saranno stabilite le formalita' da osservarsi in questi casi.

Chiunque trova sulle coste quelle merci deve immediatamente darne avviso alla dogana vicina.

La dogana presso la quale sono recate le merci, di qualunque ordine sia, ha facolta' di compiere tutte le operazioni di immissione, transito e esportazione che potranno essere necessarie secondo la destinazione delle merci.

In questi casi non si paga il diritto di riesportazione o di ostellaggio.

Titolo VIII.

Delle contravvenzioni.

Art. 57.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento possono essere puniti:

a) Col pagamento di una multa in proporzione del dazio dovuto sulla merce, cioè non minore del decimo, né maggiore del triplo;

b) Col pagamento di multe, di cui ciascuna non minore di lire cinque, né maggiore di lire duecento;

c) Colla perdita di alcune facoltà concesse dalle leggi doganali.

L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e dritti dovuti secondo la tariffa.

Art. 58.

Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una somma non minore del dazio dovuto, né maggiore del triplo.

Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) Scaricate nei porti e sulle spiagge o importate per terra di notte, importate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana (articoli 4, 5, 16);

b) Trovate in barche nei laghi e fiumi promiscui che bordeggiano o sono in comunicazione colla terra o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'ancora o approdano, là dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci (articoli 48, 49, 50);

c) Rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, o in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla

visita doganale;

d) Introdotte nel Lago Maggiore senza essere state presentate ad una delle due dogane (art. 49);

e) Levate dalla dogana prima che sia data la bolletta, o trovate nella zona senza la bolletta, fuori di strada, o trascorso il tempo assegnato (art. 25);

f) Depositare nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi tra la frontiera e la prima dogana (art. 53);

g) Riesportate o uscite per la via di mare sopra bastimenti di portata inferiore a 50 tonnellate (articoli 31, 41);

h) Presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabottaggio (art. 46).

Sono considerate come sottratte per contrabbando quelle destinate all'estero o ad altro porto dello Stato che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza (articoli 6, 31, 41).

Art. 59.

Sono considerate in contrabbando ed assoggettate al pagamento di una somma non minore del dazio dovuto, ne' maggiore del triplo le merci nazionali di cui si facesse o si tentasse la esportazione senza presentarle alla dogana (art. 42).

Art. 60.

Trovandosi delle differenze fra le merci ed il manifesto di carico (art. 18), il capitano paghera' una somma non minore del dazio dovuto ne' maggiore del doppio per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti ad un dazio maggiore.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato si paghera' una multa non minore di lire cinquanta, ne' maggiore di lire duecento.

Per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto sara' applicata una multa non minore di lire venti, ne' maggiore di lire cento.

Art. 61.

Quando vi sieno differenze di quantita' e di valore fra la dichiarazione scritta (articoli 7, 22, 26, 30, 35, 41) e le merci destinate al deposito, all'immissione in consumo, o che si spediscono ad altra dogana, sara' pagata una multa sopra la eccedenza di quantita' o di valore non minore del dieci per cento, ne' maggiore del venti per cento del dazio dovuto. Quando vi sia differenza di qualita' la multa suddetta sara' dovuta nel solo caso che i diritti cumulati sieno maggiori di quelli che si pagherebbero secondo la dichiarazione. Non vi e' multa se le differenze non oltrepassano la ventesima parte del dazio.

Art. 62.

Sono applicabili le disposizioni del precedente articolo al caso che si trovasse una quantita' maggiore di quella indicata nella bolletta di cauzione (articoli 26, 27, 29, 31), a meno che la eccedenza non si fosse verificata nell'ultima dogana di frontiera sopra merci destinate al transito. Se la quantita' e' minore si applica cio' che e' prescritto nell'art. 29.

Se si trova differenza di qualita' dovra' essere pagata una somma non minore del dazio di entrata ne' maggiore del triplo sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito (art. 31) ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio d'uscita, si dovra' pagare inoltre una somma non minore del dazio ne' maggiore del doppio sopra le merci sostituite.

Se i colli spediti con esenzione di visita (art. 27) apparissero alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre le multe predette ne sara' pagata un'altra non minore di lire venti ne' maggiore di lire cento per ogni collo alterato. Per quelli spediti colle strade ferrate sara' pagata una multa non minore di lire cento ne' maggiore di lire duecento per ogni collo non rinvenuto.

Art. 63.

Se nella verifica delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto o in quelli di privata proprieta' (art. 40) si trovi

una differenza di quantita' in piu' od in meno che ecceda il cinque per cento, o si scopra una differenza nella qualita' per la quale il dazio sulla merce verificata differisca piu' del cinque per cento da quello che si doveva pagare per la qualita' annotata nei registri, il proprietario paghera' una somma non minore della meta', ne' maggiore dell'intero dazio dovuto per le merci eccedenti o mancanti o di qualita' diversa.

Se le differenze superino il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta, il proprietario e' obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva e' privato per un anno del vantaggio del deposito. Se nel tempo fra la immissione nei magazzini e la verifica mutasse la tariffa, la pena si regola secondo il dazio maggiore.

Le merci per le quali non vi fosse dichiarazione ne' annotazione nei registri si presumeranno introdotte di contrabbando.

Art. 64.

E' dovuta una somma non minore del diritto d'entrata, ne maggiore del triplo per i generi coloniali e pei tessuti esteri sorpresi nelle zone lungo la frontiera di terra e la cinta de' porti franchi senza bolletta di circolazione, o trovati in depositi senza permesso (art. 53) o senza la bolletta di sdoganamento.

La stessa multa e' dovuta per le merci estere non soggette a bolletta di circolazione che sieno prese in contrabbando nelle zone di vigilanza (art. 51 e 52).

Art. 65.

Sono soggetti ad una multa da lire cento a lire duecento i capitani di bastimento che ricusano di esibire il manifesto ed i documenti del carico.

Art. 66.

E' dovuta una multa non minore di lire venti ne' maggiore di lire cento:

- a) Per i bastimenti non ancorati nei siti destinati (art. 48).

b) Per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali (art. 5).

c) Per la ritardata presentazione del manifesto o della dichiarazione (art. 23).

d) Per il rifiuto di ricevere a bordo gli agenti doganali (art. 20 e 50).

e) Per l'imbarco di merci prima di avere compiute le operazioni di discarico o prima di aver ottenuta la bolletta (art. 5).

f) Per tentativo di partenza senza il permesso in iscritto della dogana (art. 6).

Art. 67.

E' dovuta una multa da lire cinque a lire venti:

a) Per le merci esenti da dazio di entrata o uscita, che fossero importate o esportate per vie non permesse o in tempo di notte.

b) Per le merci spedite ad altra dogana o in transito, e giunte alla Dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo (art. 29).

c) Per i colti verificati e spediti in transito o destinati ad altra dogana quando si trovino esteriormente alterati (art. 29).

Art. 68.

Le pene commate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Art. 69.

Le multe per contravvenzioni doganali sono applicate dal Giudice competente secondo le leggi vigenti.

Art. 70.

Prima che il Giudice competente pronunzi definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e minimo sia fatta dall'Amministrazione doganale. Se il massimo non supera le lire duemila, decidera' il Direttore doganale della provincia. Se supera le lire duemila, il Direttore decidera' dopo inteso l'avviso del Consiglio di Prefettura della provincia nella quale si e' contravvenuto alla legge. Se supera le lire quattromila, e' necessaria l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Art. 71.

Se la contravvenzione doganale e' talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa e' rimessa al Giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procedera' innanzi al Giudice competente per la contravvenzione.

Art. 72.

Gli agenti doganali non possono arrestare i contravventori, se non quando sieno sorpresi in flagranza, e in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale.

Art. 73.

Gli agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione alla dogana vicina per la compilazione del processo verbale.

Il proprietario o il conduttore puo' chiedere la restituzione delle merci depositando una somma eguale al massimo della multa, oltre il dazio e le spese che saranno calcolate approssimativamente dal Capo dell'Ufficio doganale. Non sono consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.

Se le merci sono soggette a deperimento o la loro custodia e' difficile e dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, la Dogana puo' venderle all'incanto col permesso ed intervento dell'Autorita' Giudiciaria.

Art. 74.

Il Ricevitore o il Capo dell'Ufficio doganale dove furono portate le merci e condotti i contravventori deve immediatamente compilare il processo verbale.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, il cognome e qualita' degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono, il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo, la quantita', la qualita' ed il valore delle merci, gli articoli di legge a cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori. Il processo verbale previa lettura sara' sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi e' chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne fara' menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto ad averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 75.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. Il rimanente andra' per due terzi a profitto della forza doganale nella Massa, e per l'altro terzo a parti eguali a favore del Capo di brigata del Circondario e del Ricevitore dell'Ufficio doganale nel quale si e' fatto il processo verbale.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
Pietro Bastogi.